

DELIBERA N.242/12/CONS

PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI DEROGA DAGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E DI INVESTIMENTO DI CUI ALL'ART. 44, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 PER IL PALINSESTO TELEVISIVO DENOMINATO "FRISBEE"

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 27 Aprile 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi" pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

VISTO il "Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti" approvato con delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, come integrato dalla delibera n. 397/10/CONS del 22 luglio 2010, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 198 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2010, n. 193;

VISTA l'istanza presentata dalla società Switchover Channels Srl per il proprio palinsesto televisivo "FRISBEE", diffuso via etere e via satellite, e delle relative repliche in differita, in data 23 dicembre 2011 (prot. n. 71885), con la quale chiede la deroga totale dalle quote di programmazione e di investimento di cui all'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in virtù della mancata realizzazione di utili nell'ultimo biennio, del possesso di una quota di mercato inferiore all'1% e della natura di canale tematico ai sensi dell'art. 8, comma 2, rispettivamente lett. a), b) e c) del Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti;

VISTI gli atti del procedimento avviato con del 18 gennaio 2012 (prot. n. 2781) e finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga a far data dalla presentazione della domanda;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla società in questione in data 21 febbraio 2012 (prot. n. 8290) e in data 11 aprile 2012 (prot. n. 17113);

CONSIDERATO che con l'istanza del 23 dicembre 2011 la società chiede, in subordine alla deroga totale, un esonero parziale dai seguenti obblighi: di riservare il 10% del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte; di riservare il 10% dei propri introiti netti annui alla produzione, finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti; di riservare una quota di investimento di cui al punto precedente ad opere recenti;

VISTE le risultanze del monitoraggio a campione del palinsesto di "FRISBEE";

RILEVATO che "FRISBEE" è un palinsesto dedicato quasi esclusivamente alla trasmissione di serie di cartoni animati e diretto ad un pubblico di età compresa tra i 4 e i 14 anni e di telefilm

dedicati ai ragazzi. Pertanto rientra nella definizione di canale tematico ai sensi dell'art. 1, lett. l), del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RILEVATO che la linea editoriale del canale è articolata in base alla propria natura prettamente tematica e ne assicura la coerenza rispetto al pubblico di riferimento;

RILEVATO che il legislatore riconosce la tutela della posizione di mercato e finanziaria dei soggetti, prevedendo la facoltà di richiedere la deroga dagli obblighi di programmazione e investimento per coloro che non abbiano realizzato utili negli ultimi due anni e per coloro che possiedono una quota del mercato derivante da ricavi da attività tipica televisiva inferiore all'1%;

RITENUTO che tali posizioni degne di tutela sono per loro stessa natura suscettibili di modifica nel tempo, proprio in virtù del vantaggio conseguito a seguito dell'esonero dai vincoli di cui all'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

RITENUTO che le informazioni fornite dalla società rappresentano coerentemente una scarsità di prodotto audiovisivo europeo compatibile con la propria linea editoriale in virtù del limitato numero di opere appetibili, del loro elevato costo di acquisizione e della presenza di concorrenti che, in virtù della propria dimensione finanziaria, sono in grado di esercitare una forte competizione nell'acquisizione dei diritti esclusivi di tali opere;

RILEVATO pertanto di poter accogliere la richiesta di deroga totale presentata dalla società per il palinsesto "FRISBEE" e di limitarla agli anni 2011, 2012 e 2013 al fine di verificare il perdurare delle condizioni rappresentate dalla società relativamente, in particolare, alla scarsità di prodotto e alla relativa difficoltà di approvvigionamento;

RITENUTO di non poter valutare le istanze relative agli obblighi connessi alla promozione di opere di espressione originale italiana di cui agli artt. 3, comma 2, e 4, comma 2, del regolamento, fino all'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali che definisca i criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana;

VISTA la proposta della Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. La richiesta di deroga totale dagli obblighi di programmazione e investimento di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 presentata per il palinsesto denominato "FRISBEE" è accolta per la durata di un triennio.
2. L'esenzione dai suddetti obblighi decorre dall'anno 2011, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga e perdura fino all'anno 2013.
3. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.

La presente delibera è notificata alla società Switchover Channels S.r.l. e pubblicata nel sito web dell'Autorità.

Roma, 27 Aprile 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola